

danti il collocamento interno, tenuto anche presente che lo scopo precipuo dell'emigrazione è quello di alleviare la disoccupazione.

L'Ufficio comunica a mezzo stampa e con affissione le possibilità emigratorie man mano che vengono stipulati accordi con Nazioni straniere, al fine di informare tutti i lavoratori delle richieste di lavoro e, in linea di massima, delle condizioni offerte.

Le domande degli interessati vengono raccolte, dopo un primo controllo professionale, e suddivise per categoria. Contemporaneamente i lavoratori vengono informati sulle esatte condizioni salariali e di vita, sulla possibilità di risparmio e delle relative rimesse in Patria e sulle pratiche necessarie per ottenere i documenti di espatrio.

Gli aspiranti vengono poi sottoposti a selezione sanitaria e professionale da parte dell'Ispettorato del Lavoro e di eventuali Commissioni estere.

Nelle funzioni relative al reclutamento l'Ufficio si avvale ancora dell'opera di una Commissione composta dai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle organizzazioni assistenziali.

Ultimate le pratiche di reclutamento e muniti dei documenti necessari per l'espatrio, i lavoratori vengono avviati ai Centri Nazionali di Raccolta Emigranti, ove vengono sottoposti a nuova selezione e successivamente, se riconosciuti idonei, avviati alla frontiera.

Nel periodo luglio 1946-dicembre 1947 l'Ufficio del Lavoro di Torino ha avviato all'estero n. 2859 lavoratori, di cui 1079 in Francia, 979 in Svizzera, 399 in Svezia, 303 in Belgio, 83 in Inghilterra: tutti residenti nella provincia di Torino.

Nell'anno in corso sono espatriati circa 1000 lavoratori di cui alcuni accompagnati dai propri familiari.

L'Ufficio assiste inoltre i lavoratori che emigrano in base a contratto individuale, provvedendo a tutte le operazioni necessarie per il loro espatrio.

CONTROVERSIE DI LAVORO

Lo Stato, non essendo un organismo che debba svolgere un'azione a favore di determinati gruppi di interessi, come nell'organizzazione sindacale, ed avendo per unica mèta l'interesse generale della Nazione, ha tra i suoi compiti quello di risolvere i conflitti di lavoro sia individuali che collettivi.

Da questo concetto sorge la competenza degli Uffici del Lavoro, quali organi dello Stato, a risolvere le vertenze sindacali. Essi possono offrire la maggior garanzia di imparzialità, armonizzandosi ai bisogni ed ai diritti effettivi delle parti contendenti.

Data la mancanza di precise disposizioni di legge sulla procedura da adottarsi per la risoluzione delle controversie collettive ed individuali, il tentativo di conciliazione avviene secondo una prassi formatasi successivamente all'abolizione delle organizzazioni fa-

sciste e precisamente mediante riunione delle parti interessate e dei loro rappresentanti sindacali presso l'Ufficio del lavoro, il quale, con i suoi funzionari esperti nella materia, si adopera per accordare i contendenti. In caso di mancata conciliazione ed in base ad un verbale redatto dall'Ufficio i contendenti possono adire alle vie legali per la tutela dei rispettivi interessi.

Le vertenze sindacali più frequentemente trattate riguardano questioni sulla qualifica, sulla validità dei licenziamenti, sulla corresponsione dei minimi salariali, sulle indennità di liquidazione (ferie, gratifiche, straordinari, ecc.), sulla regolarizzazione dei libretti di lavoro e di assicurazione sociale, ecc.

Per tradurre in cifre l'attività svolta dall'Ufficio del Lavoro di Torino nel campo delle controversie di lavoro, si riportano i dati riguardanti l'anno 1947: controversie raccolte: n. 744 di cui 67 collettive

• conciliate	• 465	• 50	•
• insolite	• 104	• 7	•
• abbandonate	• 137	• 8	•
in corso alla fine del 1947:	• 38	• 2	•

Le somme globali recuperate dai lavoratori nell'annata in questione superano gli otto milioni e seicentomila lire.

Presso l'Ufficio vertenze funziona inoltre attivamente un servizio di informazioni in materia sindacale (minimi contrattuali, indennità varie spettanti ai lavoratori, obblighi dei datori di lavoro, prospetti di liquidazione ecc.).

CONTRATTI COLLETTIVI

Assai frequentemente avviene che le organizzazioni professionali si rivolgano all'opera mediatrice ed imparziale dell'Ufficio del Lavoro per raggiungere un accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, specialmente quando sono risultati infruttuosi tutti i tentativi per definire la questione nel campo prettamente sindacale.

Quasi sempre gli Uffici del Lavoro hanno saputo trovare la via per far pervenire le parti in contrasto alla definizione dell'accordo.

Nell'annata 1947, tra i contratti stipulati con la mediazione dell'Ufficio del Lavoro, sono da notare quello normativo e salariale per i dipendenti dai titolari dei Posti Telefonici Pubblici della STIPEL, da valere per il Piemonte e la Lombardia; quello pure normativo e salariale per i salariati fissi ed i braccianti avventizi della provincia per l'annata agraria 1946-47; quello salariale per i lavoratori barbieri e parrucchieri; gli accordi per l'istituzione di turni di disoccupati, durante il periodo invernale, presso i ristoranti, trattorie, caffè e bar; il contratto per i salariati fissi, braccianti ed avventizi dell'agricoltura nella zona del Canavese; quello, per la stessa zona delle maestranze vivaiste e forestali ecc. ecc.